

Edizione di sabato 22 luglio 2017

DIRITTO SOCIETARIO

La successione nei contratti relativi all'azienda
di **Federica Furlani**

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovo regime forfetario per gli enti del Terzo settore
di **Lucia Recchioni**

ACCERTAMENTO

Un tempo indefinito per l'accertamento
di **Massimiliano Tasini**

CONTABILITÀ

Le scritture per la rilevazione del versamento delle imposte
di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Plusvalenze da cessione di partecipazioni
di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria
di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

DIRITTO SOCIETARIO

La successione nei contratti relativi all'azienda

di **Federica Furlani**

Rispetto alla disciplina ordinaria in tema di cessione di **contratti** (articoli 1406 e seguenti cod. civ.), quando il trasferimento si perfeziona nell'ambito di un'operazione di **cessione d'azienda**, scontrandosi con l'esigenza di preservare la continuità dei rapporti negoziali tramite i quali si esplica l'attività di impresa, l'[articolo 2558 cod. civ.](#) **limita la possibilità del contraente ceduto di opporsi alla cessione.**

In linea generale, infatti, **salvo diversa pattuizione**, l'acquirente dell'azienda subentra:

- nei **contratti stipulati per l'esercizio della stessa**, dovendo sussistere un nesso specifico tra contratti e azienda,
- che **non abbiano carattere personale**, ossia che non siano stipulati con riferimento alla persona fisica titolare dell'azienda, come ad esempio l'associazione in partecipazione, contratto caratterizzato da un rapporto di fiducia personale tra associante ed associato. Se il contratto ha natura personale il suo passaggio all'acquirente richiede, in applicazione delle regole generali, sia l'espressa previsione nel contratto di trasferimento dell'azienda, sia il successivo consenso del terzo contraente ceduto.

I contratti oggetto dell'[articolo 2558 cod. civ.](#) sono:

- i **contratti aziendali**, ovvero quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell'impresa;
- i **contratti d'impresa**, stipulati per l'esercizio dell'attività d'impresa (ad esempio, i contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, ecc.).

Il subentro in tali contratti risulta, pertanto, una conseguenza automatica legata alla cessione del complesso aziendale senza necessità di comunicazione e accettazione da parte del contraente ceduto; contratti che chiaramente **non** devono essere **ancora compiutamente eseguiti** da nessuna delle due parti in quanto se anche solo una delle parti contraenti ha già adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto, bensì di una **cessione di crediti o di debiti** ai sensi degli [articoli 2559 e 2560 cod. civ.](#)

L'[articolo 2558](#) fa salva in ogni caso **l'eventuale pattuizione contraria** delle parti al trasferimento dei rapporti, purché ovviamente questi patti vengano portati a conoscenza dei terzi per essere loro **opponibili**. In caso contrario, i terzi hanno diritto di ritenere che i contratti siano trasferiti all'acquirente e sono pertanto validi tutti gli atti compiuti con quest'ultimo.

La tutela del contraente ceduto è comunque garantita dalla possibilità offerta dalla norma di **recedere dal contratto entro il termine di 3 mesi** dalla notizia del trasferimento dell'azienda (per la quale non sono previste specifiche modalità), ma solo ove sussista una **giusta causa di recesso**, e fatta comunque salva la responsabilità del cedente verso il contraente ceduto a cui non è data la possibilità di preservare il rapporto contrattuale stipulato all'origine.

Per giusta causa di recesso deve intendersi qualunque valida ragione che **incida sulla fiducia nell'esatto adempimento** da parte dell'acquirente, quali ad esempio le qualità personali o la situazione patrimoniale dell'acquirente o il mutamento dell'organizzazione aziendale a seguito del trasferimento.

Alcuni contratti di particolare rilievo hanno invece una **disciplina specifica**, che si ispira alla tutela della continuità del rapporto pur in presenza del trasferimento dell'azienda, quali:

- i **contratti di locazione degli immobili aziendali**, per i quali [l'articolo 36 L. 392/1978](#) conferisce al conduttore la facoltà di cedere o sublocare a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda. È previsto in ogni caso il dovere per il conduttore di comunicare l'avvenuta sublocazione o cessione del contratto di locazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: da questo momento decorre il termine di **trenta giorni entro** il quale il locatore può opporsi alla cessione, sempre che ricorrano **gravi motivi**;
- i **contratti di lavoro dipendente**, per i quali [l'articolo 2112 cod. civ.](#) prevede una continuazione del rapporto con il cessionario con contemporanea conservazione da parte del lavoratore di tutti i diritti. Rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali dall'[articolo 2558](#), in tal caso **non è prevista alcuna autonomia pattizia**: il contratto di lavoro sopravvive alla cessione d'azienda e tutti i lavoratori sono automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario.

È il caso di ricordare che, nel caso di trasferimento di azienda o ramo aziendale in cui vi siano **più di 15 lavoratori**, [l'articolo 47 L. 428/1990](#) prevede la necessità di porre in essere specifiche **procedure e formalità** con obbligo di comunicazione e consultazione sindacale.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovo regime forfetario per gli enti del Terzo settore

di **Lucia Recchioni**

Lo scorso **28 giugno**, il **Consiglio dei ministri** ha approvato gli ultimi **tre decreti legislativi** di attuazione della **legge delega** per la **riforma del Terzo settore** ([Legge 106/2016](#)).

Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto sul **servizio civile universale** ([D.Lgs. 40/2017](#)) e l'approvazione dello statuto della **Fondazione "Italia sociale"**, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, con i tre decreti approvati:

- viene **istituito il "Codice del Terzo Settore"**,
- viene revisionata la disciplina dell'**impresa sociale**,
- e viene **completata la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille**,

completando così il quadro delle previste riforme nel Terzo settore.

Dei **tre decreti** appena richiamati, poi, quello sull'**impresa sociale**, il [D.Lgs. 112/2017](#), è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso **19 luglio** ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Nel quadro delle riforme appena delineato, sicuramente un ruolo essenziale è rivestito dal nuovo **"Codice del Terzo Settore"**, con il quale il Legislatore, nel fornire una **disciplina unitaria di settore**, si preoccupa di **definire**:

- **quali sono gli enti del Terzo settore**,
- quali sono le **attività di interesse generale** che gli enti del Terzo settore devono esercitare in via **esclusiva** o **principale**, annoverando una serie di aree di intervento, tra le quali possiamo ricordare le prestazioni sanitarie e i servizi sociali, la formazione scolastica, ma anche l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Gli enti del Terzo settore, così individuati, potranno iscriversi nel **Registro unico nazionale del Terzo settore**, al fine di poter **accedere ai benefici loro riservati**, tra i quali spiccano quelli di carattere **tributario**.

Il nuovo **Registro**, che andrà a sostituire tutti i numerosi registri oggi esistenti, vedrà però la luce solo dopo l'emanazione di un **apposito decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale dovranno essere individuate le **procedure di iscrizione**, e dopo l'emanazione di apposite **leggi** da parte di **regioni** e **province autonome** per l'emanazione dei

provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti dal Registro.

Sebbene sia necessario attendere ancora qualche tempo, è sin da subito evidente che nel **Registro** saranno accolte molte informazioni, riguardanti non solo la **costituzione** dell'ente ma anche le **successive modifiche** dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nel Registro dovranno essere inoltre depositati, entro il **30 giugno di ogni anno**, i **rendiconti delle raccolte fondi** svolte nell'esercizio precedente e i **bilanci**, formati dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto finanziario** e dalla **relazione di missione** redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si sottolinea, a tal proposito, che il nuovo **Codice del terzo settore**, nello stabilire **l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio**, chiarisce che:

- il **bilancio degli enti del Terzo settore** con **ricavi** e proventi **inferiori a 220.000,00 euro** può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**,
- gli enti del Terzo settore con **ricavi** e proventi superiori a **centomila euro** annui devono in ogni caso **pubblicare annualmente** e tenere **aggiornati** nel proprio sito Internet gli eventuali **emolumenti**, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli **organi di amministrazione e controllo**, ai **dirigenti** e agli **associati**,
- gli enti del Terzo settore con **ricavi** e proventi superiori ad **1 milione di euro** devono depositare presso il **Registro unico nazionale del Terzo settore** e pubblicare nel proprio **sito internet** il **bilancio sociale**,
- gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di **impresa commerciale** devono tenere le **scritture contabili** e redigere il **bilancio** nel rispetto delle disposizioni codicistiche.

Va da ultimo sottolineato che il nuovo decreto introduce una specifica **disciplina fiscale di vantaggio** per gli **enti non commerciali**.

La nuova disposizione, infatti:

- da un lato, fornisce una **specifico definizione di attività non commerciale**,
- dall'altro, introduce una **nuova modalità di determinazione forfettaria del reddito d'impresa** per **opzione**, valida per gli enti del Terzo settore che conseguono ricavi nell'esercizio di **attività commerciali**.

Nell'ambito della riforma del regime fiscale degli enti del terzo settore è stato inoltre istituito il "**social bonus**", ovvero un **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il **Codice di Terzo settore** ridisegna infine la disciplina in tema di **detrazioni d'imposta** e di

deduzioni dal reddito delle **erogazioni liberali** in favore degli **enti non commerciali**.



ACCERTAMENTO

Un tempo indefinito per l'accertamento

di **Massimiliano Tasini**

C'era una volta l'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#). Con riferimento alle imposte dirette, la norma prevedeva che il contribuente dovesse essere accertato entro la fine del quinto anno successivo da quello in cui era stata prodotta la dichiarazione; un anno in più se la dichiarazione era stata omessa.

Non era così la previsione Iva: in quest'ultimo caso, per l'ipotesi di infedeltà dichiarativa, l'[articolo 57](#) prevedeva quattro e non cinque anni.

L'**asimmetria** fu corretta dal legislatore, che fece prevalere il termine quadriennale (quinquennale per l'omessa).

Dopo questo "accorciamento", è arrivato l'"**allungamento**".

Il **D.L. 223/2006** ha introdotto il cd. "**raddoppio dei termini**": in presenza di una fattispecie di rilevanza penal-tributaria (*rectius*: del *fumus* della stessa), il termine si raddoppiava, con la conseguenza che i quattro anni divenivano otto, ed i cinque anni dell'omessa divenivano dieci.

La **Corte Costituzionale** ha ritenuto che non di termine raddoppiato si trattasse, bensì di termine "allungato" fin dall'origine: la commissione di una siffatta violazione poneva dunque il contribuente dinanzi ad un termine "lungo" di accertamento.

Più di recente, l'[articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 128/2015](#) ha stabilito che il raddoppio dei termini non opera qualora la **denuncia** da parte dell'Amministrazione finanziaria (o Guardia di finanza) sia presentata o trasmessa **oltre la scadenza ordinaria dei termini**. Il successivo **comma 3** ha stabilito che sono comunque **fatti salvi** gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del decreto (2/9/2015). E che sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli **inviti a comparire** di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 218/1997](#) notificati sempre al 2/9/2015, nonché dei **PVC** dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano stati notificati entro il 31 dicembre 2015.

L'[articolo 1, comma 131, L. 208/2015](#) ha poi **allungato i termini per l'accertamento** per gli anni 2016 e successivi (fine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, allungati a sette anni in caso di omessa); inoltre, ha previsto, con riferimento

alle annualità pregresse, che il raddoppio dei termini non opera se la denuncia di reato è trasmessa **oltre il termine ordinario**.

In questo quadro, se già la giurisprudenza di merito – **CTR Milano, sez. 28, sentenza n. 3858/2015** – aveva insistito, a dispetto del parere della Cassazione, nel ritenere che intanto il termine di accertamento potesse raddoppiare in quanto appunto la denuncia di reato fosse stata trasmessa nei termini, con l'entrata in vigore della L. 208/2015 a tanti è parso evidente che la scelta del legislatore è stata nel senso di **accogliere** la tesi della giurisprudenza di merito.

Così ha, ad esempio, ritenuto la **CTP di Pesaro nella sentenza n. 777/2017 resa dalla sez. 2**, con la quale si sostiene che, alla luce del mutato quadro normativo, il citato [articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 128/2015](#) deve ritenersi **implicitamente abrogato**, mancando una espressa previsione di salvezza nella L. 208.

Così non ha però ritenuto la **Cassazione** – [sentenza n. 10345/2017](#) – secondo la quale, a dispetto del mutato quadro normativo, il cd. raddoppio dei termini continua ad integrare un'ipotesi di **proroga** dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere **obbligatoria** la **denuncia penale** (per i primi) e dalla sussistenza di **violazioni tributarie** per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi). In tal senso vedasi la sentenza della [Cassazione n. 9322/2017](#).

Le **ragioni** di tale conclusione sono evidenziate nella sentenza della [Cassazione n. 26037/2016](#), la quale ha precisato che:

- il regime transitorio introdotto dall'[articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 128/2015](#) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dall'[articolo 1 della L. 208/2015](#);
- il secondo regime transitorio (L. 208) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal decreto 128, disponendo che [della L. 208, articolo 1, i commi 130 e 131](#) **non** si applicano agli avvisi relativi ai **periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016** e introducendo per tali periodi d'imposta anteriori una specifica **normativa transitoria** per le sole ipotesi in cui non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal decreto 128.

Da ultimo, si precisa che la stessa [sentenza n. 26037/2016](#) ha ritenuto che l'intervenuta **prescrizione del reato** non è di per sé stessa d'impedimento all'applicazione del termine raddoppiato per l'accertamento, così come non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, tenuto conto del noto meccanismo del **"doppio binario"** che regola i rapporti tra giudizio penale e tributario (così [Cassazione sentenza n. 20043/2015](#)).

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Le scritture per la rilevazione del versamento delle imposte

di **Viviana Grippo**

Archiviata la redazione dei bilanci occorre tenere a mente gli adempimenti contabili successivi. In particolare, il riferimento è alle **scritture da redigere** a fronte del **versamento delle imposte d'esercizio**.

Il primo caso riguarda il versamento delle imposte a debito effettuato in **unica soluzione entro il 30 giugno 2017**.

Si ipotizzi che una società presenti:

- un debito Ires pari a euro 5.890,00 e
- un debito Irap pari a euro 1.260,00.

Al 31/12/2016 la stessa società ha provveduto a giro-contare gli **acconti 2016** rispettivamente pari ad euro 4.891,00 (Ires) e 1.099,00 (Irap). Sempre al 31/12 la società ha girato al debito Ires anche le **ritenute d'acconto** subite, se esistenti. Al 30/06/2017 la società ha versato gli **acconti 2017** nella misura del 40% del dovuto (100% dell'imposta): si supponga che la **prima rata** dell'acconto Ires ed Irap sia risultata pari, rispettivamente, ad euro 2.356,00 e 504,00.

La scrittura contabile da eseguirsi all'atto del **pagamento** risulta essere la seguente:

Diversi a	Banca c/c 4.020,00	
Erario c/Ires		999,00
Erario c/Irap		161,00
Erario acconti Ires		2.356,00
Erario acconti Irap		<u>504,00</u>

Nel caso si fosse optato per il **versamento rateale**, la scrittura contabile non si modifica, ma trova allocazione in dare la rilevazione degli **interessi passivi da rateazione** (contropartita la banca) a partire dalla seconda rata:

Diversi a	Banca c/c 1.342,41	
-----------	--------------------	--

Erario c/Ires	333,00
Erario c/Irap	53,67
Erario acconti Ires	785,33
Erario acconti Irap	168,00
Interessi passivi da rateazione imposte	<u>2,41</u>

Può capitare che in sede di redazione del bilancio siano state rilevate **imposte d'esercizio non corrette**.

In particolare, possono realizzarsi due casi:

- le imposte accantonate risultano **inferiori** di quelle dovute;
- le imposte accantonate risultano **maggiori** di quelle dovute.

Si supponga che in entrambi i casi la **differenza** sia pari a euro 300,00 e che essa si riferisca alla sola Ires. Le rilevazioni contabili da eseguirsi saranno le seguenti (si tenga conto che in tal caso l'ammontare degli acconti sarà rettificato sin dall'origine).

Nel primo caso, **imposte accantonate inferiori a quelle dovute**, il debito Ires rettificato ammonterebbe ad euro 6.190,00, il saldo dovuto ad euro 1.299,00 e il relativo primo acconto ad euro 2.476,00:

Diversi	a	Diversi 4.440,00
Erario c/Ires		1.299,00
Erario c/Irap		161,00
Erario acconti Ires		2.476,00
Erario acconti Irap		<u>504,00</u>
a Imposte di esercizi precedenti		300,00
a Banca c/c		4.140,00

Nella seconda fattispecie, **imposte accantonate maggiori a quelle dovute**, il debito Ires rettificato ammonterebbe ad euro 5.590,00, il saldo dovuto ad euro 699,00 e il relativo primo acconto ad euro 2.236,00:

Diversi a Banca c/c 3.900,00

Erario c/Ires 699,00

Erario c/Irap 161,00

Erario acconti Ires 2.236,00

Erario acconti Irap 504,00

Imposte di esercizi precedenti 300,00



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IMPOSTE SUL REDDITO

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

di **Dottryna**



Il regime di tassazione applicabile alle cessioni di partecipazioni sociali nell'ambito delle quali il soggetto cedente sia una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori del regime d'impresa è contenuto negli articoli 67 e 68 del TUIR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Imposte dirette*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina impositiva nazionale anche alla luce delle modifiche recate dal D.M. 26 maggio 2017.

L'[articolo 67, comma 1, alle lettere c\) e c-bis](#)), prevede che rientrano nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, rispettivamente:

- qualificate;
- non qualificate.

A tal fine rilevano le partecipazioni rappresentate da azioni – diverse dalle azioni di risparmio – ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquistate le predette partecipazioni posseduti:

- in **società di persone**;
- in società **per azioni**, in **accomandita per azioni** e **responsabilità limitata**, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al [Regolamento Ce n.2157/2001](#) e società cooperative europee di cui al [Regolamento Ce n.1435/2003](#) residenti nel territorio dello Stato ([articolo 73, comma 1, lettera a\), TUIR](#));
- in **enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché in **trust**, residenti nel territorio dello Stato che hanno **per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale** ([articolo 73, comma 1, lettera b\), TUIR](#));
- in **società e enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, con o senza personalità giuridica, **non**

residenti ([articolo 73, comma 1, lettera d\), Tuir](#)).

Il successivo [articolo 68, comma 6, del TUIR](#) regola la **determinazione** dei redditi finanziari così come individuati nell'[articolo 67](#).

In particolare, la previsione in questione dispone che, come regola generale, i **redditi finanziari sono costituiti dalla differenza tra:**

- il **corrispettivo percepito**, sia in **denaro** che in **natura** (in tal senso la [M. 165/1998](#)), a seguito della cessione della partecipazione;
- e il **costo di acquisto**, aumentato di **ogni onere accessorio** (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie), della partecipazione stessa.

Il [comma 7 dell'articolo 68 del TUIR](#) prevede che dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i **redditi di capitale maturati ma non riscossi**, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione.

I principi descritti riguardano **sia le cessioni di partecipazioni qualificate che le cessioni di partecipazioni non qualificate**; tuttavia la tassazione è applicata in modo separato.

In ciascun periodo d'imposta si vengono così a creare **due masse distinte** a seconda della tipologia di partecipazione sottostante.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle **cessioni di partecipazioni qualificate** formano un'autonoma categoria di reddito e l'eventuale eccedenza positiva concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72% (**58,14% per i realizzi dal 2018**) dell'ammontare complessivo; l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (**58,14% per i realizzi dal 2018**) dell'ammontare delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto ([articolo 68, comma 3, del TUIR](#)).

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate** concorrono a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, una seconda categoria di reddito.

L'avanzo positivo è tassato, per l'intero ammontare realizzato, con l'imposta sostitutiva di cui agli [articoli 5 e 6 del D.Lgs. 461/1997](#) (a seconda se si è optato, rispettivamente, per il **regime dichiarativo o amministrato**), oggi fissata nella **misura del 26%** (rispetto al precedente 20%) ad opera dell'[articolo 3 del D.L. 66/2014](#) ed a valere **sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014**.

Si osservi che, ai fini dell'applicazione dell'**aliquota maggiorata** o meno, **rileva il momento di**

perfezionamento del trasferimento della partecipazione o del titolo **e non l'incasso del corrispettivo** della cessione.

Occorre, quindi, tenere **nettamente distinti** il momento di **realizzo della plusvalenza** (che serve a determinare l'aliquota di tassazione applicabile) **da quello** in cui avviene il **pagamento del corrispettivo** (che fissa, invece, il periodo d'imposta in cui deve avvenire la tassazione).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**




IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BCE resta prudente e ci dà appuntamento in autunno

- **Il Consiglio Direttivo della BCE è stato volutamente elusivo sulla data in cui verrà annunciata la ri-calibrazione degli acquisti di titoli, rimandandola all'autunno**
- **L'ultima cosa che vuole la BCE è un irrigidimento delle condizioni finanziarie**
- **La rimodulazione delle aspettative di politica monetaria sulle due sponde dell'Atlantico pesa sul tasso di cambio euro-dollaro**


Come atteso, nella riunione di luglio **la BCE ha lasciato invariati sia i livelli del corridoio dei tassi di interesse sia le modalità del piano di acquisti** (ad un ritmo mensile di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017, con il reinvestimento dei titoli a scadenza) ed **ha confermato il *bias* sul piano di acquisti**, sottolineando che resta condizionale alla congiuntura economica e potrà essere aumentato se necessario, per intensità o durata. Si è mantenuto, così, un certo grado di flessibilità, non solo necessario in caso di peggioramento della congiuntura economica, ma principalmente volto a calmierare le attese del mercato in merito a una futura rimodulazione del piano di acquisti da parte della BCE. Il **presidente Mario Draghi non ha voluto dare nessuna anticipazione sulle tempistiche di uscita dal programma di acquisti di titoli**, ma ha esplicitamente confermato che la decisione di non fissare alcuna data per la futura ridefinizione della *forward guidance* è stata presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo, che si ripropone di decidere «in autunno». Draghi non ha voluto neppure chiarire se la prossima riunione fissata in settembre possa essere considerata «vagamente autunno». Relativamente alla congiuntura economica dell'Area, ha consegnato un messaggio molto equilibrato, ribadendo sia il *momentum* positivo della crescita e sia la solidità della ripresa economica, ma ha sottolineato nuovamente che «un grado molto elevato di stimolo monetario è ancora necessario, perché l'inflazione non è ancora al livello obiettivo». **E' stata così ribadita la necessità di mantenere un atteggiamento prudente e attendere pazientemente che l'inflazione converga al 2%, in tutti i paesi dell'Area e con una dinamica capace di autosostenersi.** Infine, **Draghi ha esplicitamente ammesso che l'ultima cosa che la BCE vuole è un prematuro irrigidimento delle condizioni finanziarie**, che potrebbe minare la crescita in atto e le condizioni per un rialzo dell'inflazione. E' chiaro il riferimento all'apprezzamento dell'euro e all'aumento dei rendimenti dei titoli governativi, avvenuto nell'ultimo mese da quando i mercati hanno iniziato a prezzare l'inizio della rimodulazione della politica monetaria sia della

Fed sia della BCE. Per ora, la *performance* positiva del mercato azionario controbilancia l'effetto negativo proveniente dal tasso di cambio e rendimenti obbligazionari, ma le condizioni finanziarie saranno una variabile che verrà monitorata dalla BCE per decidere la tempistica dell'uscita dal piano di acquisti. **La BCE non potrà neppure ignorare le decisioni prese oltreoceano, sia sulla collocazione temporale del prossimo rialzo dei tassi sia sul numero dei prossimi rialzi.**



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: Migliorano le condizioni del mercato del credito nell'Area Euro



L'indagine sul credito bancario nell'Area Euro per T2 2017 conferma il miglioramento delle situazione del mercato del credito in tutte le sue categorie. La pressione competitiva resta la principale determinante della riduzione netta degli standard di credito sui prestiti alle imprese L'allentamento dei termini e delle condizioni

generali delle banche sui nuovi prestiti (cioè i termini e le condizioni concreti concordati nel contratto di prestito) è proseguita per tutte le categorie di credito, determinata da un basso margine sui prestiti medi. Per quanto riguarda la Germania, è stato pubblicato l'indice Zew di luglio, che è sceso a 17.5 punti dai 18.6 di giugno, deludendo così leggermente le attese a 18.0. In UK l'inflazione di giugno si attesta al di sotto delle attese a 2.6+% a/a in rallentamento rispetto al valore di 2.9% di maggio.

Stati Uniti: un messaggio positivo emerge dai dati settimanali sul mercato del lavoro

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana che si è chiusa il 15 luglio sono scesi a 233 mila rispetto alle 247 mila unità della settimana precedente e hanno sorpreso positivamente le attese di 245 mila unità. I rinnovi dei sussidi hanno raggiunto quota 1 milione e 977 mila unità nella settimana conclusasi l'8 luglio, in crescita rispetto a 1 milione e 949 mila unità del periodo precedente e contro le attese di 1 milione 949 mila unità. L'indice sulle condizioni generali dell'economia in luglio, elaborato dalla Fed di Philadelphia, è risultato inferiore alle attese di 23.0 punti ed è sceso al valore di 19.5 punti, in decisa discesa dai precedenti 27.6 punti e sui minimi da sette mesi.

Asia: PIL cinese al di sopra delle attese



Il PIL cinese continua a mostrare segnali incoraggianti, crescendo in T2 del 6.9% a/a, al di sopra delle attese e allineandosi a quanto registrato nei primi tre mesi del 2017. Il risultato si accompagna agli ottimi dati sulla produzione industriale, cresciuta a giugno del 7.6% a/a superando il 6.5% a/a registrato a maggio. Da guardare con interesse anche le vendite al dettaglio: il +11.0% a/a registrato a giugno, che supera il +10.6% stimato dagli analisti e il +10.7% a/a di maggio, continua a segnalare lo spostamento dell'economia cinese verso un modello di crescita legato ai costumi interni e non dipendente dalle sole esportazioni.

La BoJ ha lasciato la politica monetaria invariata a sostegno dell'economia e ha allungato, ancora una volta, le tempistiche per raggiungere l'obiettivo sull'inflazione, portandolo all'anno

che termina nel 2020. Nell'ultimo rapporto trimestrale stima un aumento dei prezzi del 1,1% nell'esercizio da aprile 2017 a marzo 2018 (contro il 1,4% precedente), del 1,5% per l'anno successivo (invece del 1,7%) e lascia intendere che l'obiettivo del 2% a metà 2019 non sarà raggiunto. **Rimane stabile, su alti livelli, la fiducia delle imprese giapponesi:** è quanto emerge dal rapporto Reuters Tankan di luglio, che conferma lo scenario positivo sull'economia del paese fornito dalla BoJ. L'indice relativo alle imprese manifatturiere è invariato rispetto a giugno a quota 26 (massimo da un decennio); lo stesso per l'indice sul settore servizi, fermo a 33 punti (massimo da due anni). Le previsioni sono per un livello di fiducia complessivamente stabile anche nell'arco dei prossimi tre mesi: l'indice manifatturiero è visto a 28 punti a ottobre, quello non manifatturiero a 31 punti.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)